

**Martedì 14 dicembre 2010**

1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010;
2. approva senza modifiche la posizione del Consiglio relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010 e incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 8/2010 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

## **Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: SI/Mura, Slovenia**

P7\_TA(2010)0455

**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenia) (COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))**

(2012/C 169 E/24)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0582 – C7-0334/2010),
  - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup> (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,
  - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(2)</sup> (regolamento FEG),
  - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0336/2010),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
  - B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,
  - C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,
  - D. considerando che la Slovenia ha richiesto assistenza in relazione a 2 554 esuberanti nell'azienda Mura, European Fashion Design, operante nel settore dell'abbigliamento,

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Martedì 14 dicembre 2010

- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;
  2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;
  3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
  4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, compresa una valutazione delle conseguenze di questi servizi temporanei e personalizzati sul reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei lavoratori che sono stati licenziati;
  5. si compiace che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte di stanziamenti di pagamento diversa dai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che il Parlamento europeo ha ricordato a più riprese che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;
  6. rileva che, per mobilitare il FEG nel caso in parola, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e all'innovazione; deplora le gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;
  7. ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AlI del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007–2013;
  8. accoglie positivamente il nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto all'approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;
  9. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
  10. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
  11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 14 dicembre 2010

ALLEGATO

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del xxx**

**concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenia)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup>, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate a partire dal 1° maggio 2009 al fine di includere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
- (4) Il 28 aprile 2010 la Slovenia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti della società Mura e ha inviato ulteriori informazioni fino al 24 giugno 2010 a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 247 940 EUR.
- (5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Slovenia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, una somma pari a 2 247 940 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Martedì 14 dicembre 2010

## Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a

Per il Parlamento europeo  
Il presidente

Per il Consiglio  
Il presidente

### **Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Heidelberger Druckmaschinen AG, Germania**

P7\_TA(2010)0456

**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Germania) (COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))**

(2012/C 169 E/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0568 – C7-0332/2010),
  - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup> (All del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,
  - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(2)</sup> (regolamento FEG),
  - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0337/2010),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.